



Città di Abano Terme

Piazza Caduti, 1 - 35031 ABANO TERME (PD) - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE
DELL ' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA '
E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

I N D I C E

CAPO I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 4 Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento

CAPO II - Impianti per la pubblicità e per le affissioni

- Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 6 Ripartizione degli impianti
- Art. 7 Piano generale degli impianti
- Art. 8 Impianti per le affissioni dirette
- Art. 9 Autorizzazione
- Art. 10 Anticipata rimozione
- Art. 11 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 12 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 13 Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali
- Art. 14 Affissioni su spazi privati provvisori

CAPO III - Imposta comunale sulla pubblicità

- Art. 15 Presupposti e modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 16 Disposizioni di carattere generale e autorizzazione
- Art. 17 Pagamento dell'imposta
- Art. 18 Dichiarazione
- Art. 19 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 20 Mezzi pubblicitari gonfiabili

CAPO IV - Diritto sulle pubbliche affissioni

- Art. 21 Richiesta del servizio
- Art. 22 Pagamento del diritto
- Art. 23 Modalità per le affissioni
- Art. 24 Rimborso dei diritti pagati

CAPO V - Disposizioni comuni

- Art. 25 Sanzioni
- Art. 26 Privilegi
- Art. 27 Norme finali
- Art. 28 Entrata in vigore

REGOLAMENTO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo richiamato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il Comune può effettuare detto servizio in concessione.

Art. 2: Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Abano Terme è classificato nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1994 (18.145 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali.

Art. 3: Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e come indicato nell'allegato del presente regolamento (all. A).

2. Il Comune di Abano Terme, caratterizzato da rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio nel periodo dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 ottobre, applica una maggiorazione del 50% delle tariffe e dei diritti, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93.

3. Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno od entro l'eventuale diverso termine stabilito per legge, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 4: Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al Protocollo Generale; fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.

2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 5: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 18.145 unità registrata al 31.12.94, non deve essere inferiore a mq. 216 (mq. 12 per ogni 1.000 abitanti) pari a 310 fogli del formato 70x100.

4. La superficie minima indicata al comma 3. deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità.

Art. 6: Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 60% alle affissioni di natura commerciale, per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 25% a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette.

2. L'Amministrazione Comunale, previa determinazione delle tipologie, delle quantità e dei luoghi di collocazione, può autorizzare l'installazione di impianti per le affissioni dirette, prive di rilevanza economica, da parte di associazioni senza scopo di lucro, iscritte nell'apposito registro Comunale operanti nel territorio del Comune, nonché da parte di partiti e sindacati, per una superficie complessiva, pari al 5% degli impianti stessi.

Art. 7: Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

Art. 8: Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 6, nonché alla distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 7 comma 2, la Giunta Comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

Art. 9: Autorizzazione

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento comunale indicato nel precedente art. 5 comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Art. 10: Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 11: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente competente, dispone in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 12: Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell'imposta o del diritto, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 18.

4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 gg. dalla diffida; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

Art. 13: Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto un canone di concessione, nonché la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee a ditte specializzate nel campo della pubblicità attraverso l'Ufficio Sport.

Art. 14: Affissioni su spazi privati provvisori

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 5, comma 3 del presente Regolamento.

3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 15: Presupposti e modalità di applicazione dell'imposta

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare alla imposta l'esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.

6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Art. 16: Disposizioni di carattere generale e autorizzazione

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dall'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma del "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica.

Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per se sole i termini di efficacia del provvedimento.

Il termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.

2. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

3. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.

4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 18:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 17: Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilite dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2. Nel caso di cessazione di esposizioni su domanda dell'interessato, non si provvede ad alcun rimborso.

Art. 18: Dichiarazione

1. Il soggetto passivo dell'imposta è sempre tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93, allegando l'attestazione del pagamento eseguito.

Art. 19: Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 20: Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo precitato.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21: Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e la durata dell'affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l'avvenuto pagamento del relativo diritto.

2. L'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici territoriali a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

Art. 22: Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dal D. Lgs. 507/93.

Art. 23: Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento del relativo diritto.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.

6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93.

Art. 24: Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 507/93.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo; il committente ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25: Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art. 5, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

Art. 26: Privilegi

1. Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 III° comma c.c.

Art. 27: Norme finali

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 28: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a norma di legge la relativa deliberazione di approvazione.

2. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni in esso contenute.